

Prot. n. 10513
luglio 2010

Caneva, li 06

OGGETTO : proposta di modifica disegno di legge in materia di “riordino e semplificazione dell’ordinamento locale in territorio Montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni Montani” relativamente al comma 4 dell’art. 5 “ facoltà di adesione alle Unioni” .-

Rag. Alessio Belgrado (verificare)
Presidente UNCEM
Delegazione Regionale Friuli V.G.
Via Carnia Libera 1944, n. 29
33028 TOLMEZZO
e mail : uncem@eell.regione.fvg.it

e p.c. al Presidente della Conferenza
dei Sindaci Montani
avv. Guido Germano Pettarin
c/o Comune di Gorizia
p.zza Del Municipio n. 1
34170 GORIZIA
e mail : urp@comune.gorizia.it

Egr. Assessore Regionale Autonomie Locali
di UDINE
Fax 0432/555352

Egr. Presidente Regione Autonoma F.V.G.
Fax 040/3773702

Con la presente nota,
il sottoscritto Andrea Attilio GAVA, Sindaco del Comune di Caneva, in nome per conto e nell’esclusivo interesse del quale agisce;

Visto l’art. 5 del disegno di legge in materia di riordino e semplificazione dell’ordinamento locale in territorio Montano, Istituzione delle Unioni dei Comuni Montani, dove si legge:

“1. I Comuni montani costituiscono una Unione di Comuni Montani per ciascun ambito Montano. Le Unioni dei Comuni Montani sono Enti locali territoriali.

2. Le Unioni dei Comuni Montani :

a) esercitanoomissis

4. I Comuni di Aviano, Maniago, Spilimbergo, Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, in quanto già dotati dei necessari requisiti di adeguatezza organizzativa e dimensionale , hanno la facoltà e non l’obbligo di aderire alle Unioni dei Comuni Montani ”

Richiamato l’articolo 12, commi 52 e 53 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 12 dove si legge:

comma 52 - “ al fine di attuare i principi di *sussidiarietà , differenziazione, adeguatezza ed autonomia degli enti locali* enunciati negli articoli 5 e 8 della legge regionale 1/2006 e di realizzare finalità di razionalizzazione e semplificazione dell’ordinamento locale, la Regione individua nelle province e nei Comuni singoli ed associati gli enti locali

istituzionalmente deputati ad esercitare le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità Montane.

comma 53 : Il riordino delle funzioni amministrative delle Comunità Montane sarà attuato con legge regionale d'intesa con le Amministrazioni dei Comuni facenti parte delle Comunità Montane riunite il 30 settembre 2009 in apposita Conferenza dei Sindaci presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti

Preso atto che il Comune di Caneva è,

- *già parte della Associazione intercomunale tra i Comuni di Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Porcia e Sacile (giusta Convenzione quadro sottoscritta in data 20 luglio 2006 e smi per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi), mentre nessuno dei restanti Comuni associati è ricompreso nella istituenda Unione dei Comuni dell'ambito montano n. 1 ;*
- *il Comune possiede i necessari requisiti di struttura organizzativa e gestionale come si evince dall'allegato organigramma dell'Ente alla data del 13 maggio 2010 ;-*
- *il Comune è soggetto alle norme sul patto di stabilità e rispetta tutti i parametri imposti per legge come si evince dalla allegata documentazione;*
- *a parità di popolazione e superficie territoriale, si evincono Comuni ai quali è stata riconosciuta, dal sopra richiamato disegno di legge, la facoltà di scegliere se aderire o meno alle Unioni dei Comuni.*

Ciò premesso

inoltra formale richiesta affinché sia presa in considerazione, anche per

il Comune di Caneva la facoltà e non l'obbligo di aderire alla Unione dei Comuni montani.

Fiducioso in un accoglimento della proposta , porge cordiali saluti

IL SINDACO
Andrea Attilio GAVA